

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● NUOVE REGOLE DAL 1° NOVEMBRE

Cambiano i criteri per rilevare il grasso nel latte

Un decreto ha stabilito numerosi requisiti aggiuntivi e più dettagliati rispetto alle norme attuali che incidono sul calcolo delle consegne effettive di latte

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 2940 che interessa da vicino i produttori di latte e incide sul funzionamento del regime delle quote latte, in particolare sulle procedure da attuare a livello aziendale e sui relativi obblighi da rispettare per quanto riguarda il conteggio del tenore di grasso del latte.

Una questione importante

L'argomento potrebbe apparire di minore rilevanza nell'ambito del regime del prelievo supplementare, ma non è così, a causa dell'impatto che le correzioni delle consegne effettive, sulla base dei contenuti in materia grassa, può comportare per l'eventuale superamento della quota individuale.

In Italia la questione del grasso assume un rilievo peculiare, perché è uno degli aspetti invocati dai Cobas del latte per dimostrare l'infondatezza dei dati sulla produzione nazionale e l'inefficacia del sistema di rilevazione dei quantitativi prodotti annualmente.

Una relazione dei Carabinieri del nucleo operante presso il Mipaaf, redatta nella primavera del 2010, ha messo in discussione il modello di rilevazione nazionale. Sarà probabilmente per tale ragione che il

Mipaaf ha emanato di recente un provvedimento che agisce su tale materia.

Si tratta del decreto 19-4-2011, con il quale sono apportate modifiche al decreto 31-7-2003 recante modalità di attuazione della legge 30-5-2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le disposizioni del nuovo decreto si applicano a partire dal prossimo 1° novembre.

Il nuovo provvedimento agisce su due fronti: i dati da indicare nel registro delle consegne del latte da parte del produttore; le procedure da rispettare e i criteri da applicare per la rilevazione del tenore di materia grassa del latte, inserendo requisiti ben più numerosi e circostanziati rispetto a come è stato fino a oggi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è stabilito che il registro delle consegne debba contenere anche le date dei prelievi di latte eseguiti ai fini della rilevazione del tenore di grasso oltre che il nome, il ruolo e la firma del soggetto che effettua i prelievi.

In relazione alle modalità tecniche di rilevazione, le novità introdotte sono molteplici.

- Ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, l'acquirente utilizza tutti i prelievi di latte e i risultati delle relative analisi eseguite per il pagamento del latte a qualità o per l'accertamento dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale 9-5-1991 n. 185 per il latte destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

- In assenza delle procedure di cui al punto precedente la determinazione e la contabilizzazione del tenore di materia grassa sono effettuate utilizzando i campioni prelevati per i controlli pre-

scritti dal regolamento Ce n. 853/2004 (regolamento igiene).

- L'acquirente per il calcolo del tenore di materia grassa assicura mensilmente almeno due prelievi e relative analisi sul latte consegnato da ciascun produttore (un prelievo per le aziende situate in zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore a 60.000 kg).

- Qualora sia effettuato un numero di prelievi superiori al minimo stabilito al comma 3, tutti i risultati delle relative analisi sono presi in considerazione ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato.

- Per il prelievo dei campioni di latte da sottoporre alle analisi per la materia grassa sono adottate procedure che garantiscano l'omogeneità e la rappresentatività del campione, sulla base di quanto indicato negli accordi per il pagamento del latte a qualità o nell'intesa sulle linee guida Mipaaf-Regioni per l'esecuzione dei controlli.

- I laboratori dove sono effettuate le analisi sono accreditati per l'analisi della materia grassa ai sensi del regolamento Ce n. 765/2008.

- I certificati delle analisi effettuate per la determinazione del tenore di materia grassa sono conservati con la documentazione contabile.

- Nella definizione del piano di controllo prescritto all'art. 19 del regolamento Ce n. 595/2004 si tiene conto anche di eventuali anomalie emerse nella rilevazione del tenore di materia grassa.

- Gli operatori che effettuano il prelievo dei campioni di latte ai fini della rilevazione della materia grassa devono avere un'adeguata formazione.

- Il prelievo del campione e la successiva

conservazione sono effettuati in modo da garantire la piena rispondenza del campione alla massa del latte cui è riferito.

Per l'applicazione delle novità elencate è necessario utilizzare un nuovo registro del produttore, conforme alle nuove disposizioni. In genere è la Regione che provvede a fornire istruzioni in merito.

Si ricorda che la correzione in base al grasso si applica limitatamente agli allevamenti che conferiscono il latte ai caseifici e non a quelli che eseguono la vendita diretta.

S.Tu.

